

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 12 marzo 2007 — Hecht-Pharma GmbH/Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg

(Causa C-140/07)

(2007/C 117/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nella causa principale

Ricorrente: Hecht-Pharma GmbH

Convenuto: Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg

Altra parte: Vertreterin des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la regola per i casi di dubbio enunciata all'art. 2, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽¹⁾ nella versione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE ⁽²⁾, sia da intendersi nel senso che la direttiva 2001/83/CE trova applicazione a tutti i prodotti che possono rientrare nella definizione di medicinale, anche a quelli le cui proprietà farmacologiche non sono accertate. Quale margine di probabilità, di conseguenza quale livello di accertamento dei fatti, sia eventualmente necessario per giustificare l'applicazione della direttiva 2001/83/CE.
- 2) Se un prodotto che non è un medicinale «per presentazione» possa essere considerato un medicinale «per funzione» ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva 2001/83/CE, nella versione della direttiva 2004/27/CE, per il fatto di contenere una sostanza che, ad un determinato dosaggio, può modificare le funzioni fisiologiche, ma che nel caso specifico — sempre che il prodotto sia assunto conformemente alle prescrizioni d'uso — resta al di sotto di tale livello. Se debba guardarsi, per risolvere la questione, all'«efficacia farmacologica» o alla «modifica delle funzioni fisiologiche dell'uomo».
- 3) Se caratteristiche come «le modalità d'uso, l'ampiezza della sua diffusione, la conoscenza del preparato stesso da parte dei consumatori e i rischi che possono eventualmente derivare dalla sua utilizzazione» (sentenza 9 giugno 2005, cause riunite C-211/03 e a., Racc. pagg. I-5141, 5217, punto 51), dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ritenute tutte rilevanti, accanto alle proprietà farmacologiche, ai fini della qualificazione di un prodotto come medicinale, rivestano ancora importanza nella nuova definizione di medicinale offerta dalla direttiva 2004/27/CE.

⁽¹⁾ GU L 311, pag. 67.

⁽²⁾ GU L 136, pag. 34.

Ricorso presentato il 9 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-141/07)

(2007/C 117/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: B. Schima)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 28 CE e 30 CE, avendo posto, ai sensi dell'art. 14, nn. 5 e 6, dell'Apothekengesetz, per il contratto di approvvigionamento di medicinali condizioni cumulative tali da rendere praticamente impossibile l'approvvigionamento regolare di un ospedale con medicinali forniti da farmacie situate in altri Stati membri;
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 28 CE vieta fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura d'effetto equivalente. Qualsiasi normativa degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario dev'essere considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni. La circostanza che, allo stato attuale del diritto comunitario, la normativa sulla commercializzazione di medicinali sia stata armonizzata solo per alcuni settori non esenterebbe gli Stati membri dall'obbligo ad essi incombenti di osservare le disposizioni sulla libera circolazione delle merci.

Ai sensi dell'art. 14 dell'Apothekengesetz (legge sulle farmacie tedesca, gli ospedali tedeschi avrebbero la possibilità di fare eseguire l'approvvigionamento di medicinali, invece che da una propria farmacia ospedaliera, da una farmacia esterna. Tale disposizione prevedrebbe però per il contratto di approvvigionamento di medicinali condizioni cumulative tali da rendere praticamente impossibile l'approvvigionamento regolare di un ospedale con medicinali forniti da farmacie di altri Stati membri, potendo determinati elementi contrattuali prescritti essere rispettati solo da farmacie situate in prossimità dell'ospedale da rifornire.

Ai sensi della giurisprudenza della Corte, disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 28 CE, sempreché siano soddisfatte due condizioni: innanzi tutto, che le disposizioni in questione valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività nel territorio nazionale e, in secondo luogo, che esse incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri. Nel caso di specie sarebbe però soddisfatta solo la prima condizione, in quanto prodotti nazionali e prodotti esteri riceverebbero un trattamento diverso sotto il profilo sia giuridico che sostanziale a causa dell'esecuzione di tutte le parti del contratto da parte di un unico operatore, come previsto per legge. Tale normativa renderebbe l'accesso al mercato più difficoltoso per prodotti provenienti da altri Stati membri rispetto ai prodotti nazionali. Al riguardo, secondo la giurisprudenza della Corte sarebbe irrilevante il fatto che anche farmacie nazionali che non si trovano in prossimità dell'ospedale riscontrino gli stessi problemi. Infatti, affinché una disposizione nazionale possa essere considerata un ostacolo al commercio tra Stati membri, non è necessario che favorisca il complesso dei prodotti nazionali oppure sfavorisca solo i prodotti importati e non quelli nazionali.

Ostacoli alla circolazione intracomunitaria delle merci potrebbero essere giustificati da motivi imperativi di interesse generale, e in particolare da esigenze di pubblica sicurezza o di tutela sanitaria. Al riguardo, le disposizioni nazionali in questione dovrebbero essere idonee, necessarie e proporzionate. Nel caso di specie però, l'esecuzione combinata, prescritta per legge, di tutti gli elementi del contratto non si fonderebbe su motivi relativi alla tutela sanitaria. Piuttosto, dovrebbe essere ammesso che una farmacia situata ad una distanza maggiore dall'ospedale da rifornire ed eventualmente in un altro Stato membro possa eseguire l'approvvigionamento regolare di medicinali.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Hamburg (Germania) il 13 marzo 2007 — Firma A.O.B. Reuter & Co./Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-143/07)

(2007/C 117/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgerichts Hamburg.

Parti nella causa principale

Ricorrente: Firma A.O.B. Reuter & Co.

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

Questioni pregiudiziali

Se siano sanzionate, ai sensi dell'art. 11, n. 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87 ⁽¹⁾, esclusivamente le false informazioni fornite dall'esportatore nella dichiarazione di esportazione, o se sia oggetto di sanzione la mera inosservanza delle condizioni sostanziali del diritto alla restituzione.

⁽¹⁾ GU L 351, pag. 1.

Ricorso proposto il 13 marzo 2007 dalla K-Swiss, Inc. avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza sezione) 14 dicembre 2006, causa T-14/06, K-Swiss, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli e disegni) (UAMI)

(Causa C-144/07 P)

(2007/C 117/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: K-Swiss, Inc. (rappresentante: avv.to H. E. Hübner)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli e disegni) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli e disegni) (UAMI) alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che, dichiarando il suo ricorso intempestivo, il Tribunale di primo grado ha violato le regole 61, 62 e 68 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU 1995 L 303, pag. 1.